

STATUTO
IL MELOGRANO, CENTRO INFORMAZIONE MATERNITA' E NASCITA
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Disposizioni generali

Art. 1 Costituzione, sede e durata

1. E' costituita l'associazione di promozione sociale IL MELOGRANO, CENTRO INFORMAZIONE MATERNITA' E NASCITA - APS. L'associazione è ente del terzo settore. L'associazione potrà utilizzare l'acronimo "Il Melograno APS".

L'associazione ha sede a Pordenone in via San Quirino n. 11 e potrà istituire uffici, sedi secondarie e sezioni staccate in altre città, in Italia e all'estero. La sede principale potrà essere cambiata, nell'ambito del Comune di Pordenone e dei comuni limitrofi, con deliberazione assunta a maggioranza semplice del consiglio direttivo senza necessità di modifica statutaria.

L'associazione è a tempo indeterminato. Può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea generale dei soci, con le maggioranze previste dal presente statuto.

Negli altri casi, l'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 del codice civile:

- a) per il venir meno della totalità degli associati;
- b) per il raggiungimento o l'impossibilità sopravvenuta di raggiungimento degli scopi associativi.

Art. 2 Oggetto sociale

Il Melograno APS è un'associazione estranea ad ogni attività politico - partitica, religiosa e razziale. Non ha fini di lucro alcuno e ispirandosi unicamente ai principi di solidarietà umana e alla pratica del dono quale espressione di partecipazione, solidarietà, pluralismo e di democrazia, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale delineate all'art. 3, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 3 Finalità

Il Melograno APS è costituita al fine di esercitare in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale fra quelle richiamate all'art. 5 comma 1) del Decreto Legislativo 117/2017, e in particolare in ossequio al principio di sussidiarietà previsto dall'articolo 118 della Costituzione Italiana - in collaborazione e convenzione con l'amministrazione pubblica, quelle elencate alle lettere:

- a) interventi e servizi sociali,
- c) prestazioni socio-sanitarie,
- d) educazione, istruzione e attività culturali di interesse sociale,
- i) organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale e generale.

L'associazione intende perseguire le proprie finalità attraverso l'esercizio delle seguenti attività:

- a) il sostegno alle donne, alle coppie ed alle famiglie, anche allargate, in alcuna assenza di giudizio e discriminazione di sorta ed, in particolare, anche attraverso:
 - la creazione di situazioni di accoglienza, che favoriscano relazioni di apertura in cui le differenze non siano d'ostacolo, ma una risorsa di crescita;

- cerchi di condivisione moderati da consulenti e/o esperti nelle aree tematiche indicate nel presente statuto;

- l'apertura di sportelli di sostegno alla genitorialità e di ascolto;

- progetti di inclusione sociale per le fasce più sensibili;

- creazioni di eventi di aggregazione;

b) la promozione sul territorio di una genitorialità informata, consapevole, etica ed ecologica, in particolare, anche attraverso:

- l'organizzazione di eventi, convegni, congressi, tavole rotonde, open day, ecc.;

- la diffusione di materiale informativo e promozionale, sia cartaceo che digitale coinvolgendo anche mezzi di comunicazione come giornali, radio e televisioni;

- l'organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento finalizzati al coinvolgimento dei soci nelle attività di informazione, per un cambiamento che nasca dal basso;

- l'organizzazione di interventi e collaborazioni, anche con privati, volti alla trasformazione della genitorialità in un processo meno consumistico e più sobrio, etico, naturale ed ecologico, favorendo la riscoperta del valore delle relazioni familiari e sociali;

- la promozione di sane abitudini e consuetudini familiari e di utilizzo di prodotti a basso impatto ambientale;

c) la diffusione di informazioni aggiornate e basate sull'evidenza scientifica riguardo tutte le tematiche del periodo perinatale;

d) la costituzione di una rete con le realtà pubbliche e private, presenti nel territorio, volta a poter orientare le famiglie sulle opportunità ivi presenti e ad integrarle, ove opportuno, secondo il principio di sussidiarietà. Ciò, in particolare, anche attraverso:

- la creazione di momenti di analisi, progettazione e condivisione tra i professionisti del territorio, sia di appartenenza pubblica che privata, per sviluppare e mantenere una rete efficace per gli scopi preposti.

- l'identificazione sul territorio medesimo di eventuali criticità presenti;

- la progettazione di interventi, anche in collaborazione con istituzioni ed enti locali, volti a costruire una nuova consapevolezza su gravidanza, nascita, maternità e allattamento;

e) la promozione e la tutela dell'allattamento materno, quale modalità biologica di nutrire ed accudire il bambino, nonché la diffusione di una cultura e di una comunità amica dell'allattamento;

f) l'orientamento e l'informazione di mamme e papà riguardo i diritti riconosciutigli per legge durante la gravidanza e il puerperio.

Per realizzare le finalità statutarie l'associazione altresì potrà:

- acquistare beni mobili e immobili, attraverso atti tra vivi o a titolo di successione o donazione;

- acquistare servizi a titolo gratuito o oneroso;

- promuovere campagne di raccolta fondi da destinarsi al perseguimento delle finalità statutarie;

- collaborare con qualsiasi cittadino, ente o gruppo politico che voglia perseguire le stesse finalità previste dal presente statuto;

- ricercare e accettare contributi da amministrazioni pubbliche e private nazionali e sovranazionali da destinarsi allo svolgimento delle attività in conformità alle finalità istituzionali;

- svolgere tutte le attività di promozione e di incremento, anche in ordine finanziario, per il raggiungimento dei fini di cui sopra; potrà quindi, se del caso, svolgere qualsiasi attività economica e non, finanziaria, immobiliare e mobiliare che ritenga opportuna per il raggiungimento dello scopo sociale, comprendendo quindi la partecipazione in enti o organismi di qualsiasi natura, società comprese, purché in sintonia con le finalità etiche del presente statuto.

L'associazione potrà svolgere qualunque altra attività e iniziativa diversa, secondaria strumentale ed affine a quelle di interesse generale sopra elencate, atte al miglioramento individuale e collettivo, nonché utile alla realizzazione degli scopi associativi, dandosi atto che la loro elencazione non è esaustiva.

Risorse e attività economiche

Art. 4 il Patrimonio

Il patrimonio di Il Melograno APS è costituito dalle quote associative e dai contributi dei soci, da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti testamentari, dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'associazione, dall'utile risultante da manifestazioni, sottoscrizioni, iniziative patrocinate, promosse e curate dall'associazione stessa e da altri in suo favore, da contributi anche statali, regionali e di enti italiani ed esteri, erogati da amministrazioni sia pubbliche che private, dell'Unione europea e di altri organismi internazionali, per lo svolgimento anche convenzionato di attività istituzionali; da contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini del presente statuto, dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità di funzionamento dell'associazione; dagli avanzi di gestione accantonati negli anni, che saranno accantonati a fondi di riserva e impiegati unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali; da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche e di natura commerciale, svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, conformemente alle deliberazioni assunte dall'organo amministrativo, risponde l'associazione stessa con il suo patrimonio ed in via sussidiaria coloro che hanno agito in nome e per conto della medesima.

Il patrimonio associativo, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio territoriale competente del Registro Unico Nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore meritevoli, come individuati dal consiglio direttivo con decisione ratificata dall'assemblea dei soci. In mancanza di delibera, il patrimonio residuo sarà devoluto alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Gli associati e i loro familiari potranno effettuare a favore dell'associazione prestiti riconducibili all'art. 1813 c.c. unicamente nella forma del prestito infruttifero di interessi, per iscritto e lasciandone opportuna nota nel registro dei verbali del consiglio direttivo. Le somme mutate dovranno essere finalizzate e vincolate alla realizzazione di attività associative o a specifiche esigenze comunque finalizzate alla realizzazione degli scopi statutari.

Art. 5 Durata del periodo di contribuzione

I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro i termini stabiliti dal consiglio direttivo.

L'importo relativo viene proposto annualmente dal consiglio direttivo e ratificato dall'assemblea. Un eventuale regolamento interno redatto dal consiglio direttivo e approvato dall'assemblea dei soci potrà stabilire quote differenziate a seconda delle diverse tipologie di socio e di forme di partecipazione alla vita associativa.

Il mancato pagamento della quota sociale entro il sesto mese dell'anno successivo a quello dell'ultimo versamento sospende il socio dall'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo e da ogni altro diritto previsto nel presente statuto ad eccezione del diritto di partecipazione a tutte le forme e le iniziative di vita sociale, ma non rescinde il rapporto associativo. Il socio che non adempie al versamento della quota entro la fine del terzo anno successivo a quello dell'ultimo versamento manifesta la sua volontà di recedere dal rapporto associativo e costituisce causa di risoluzione del rapporto associativo. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio si assume di fatto l'obbligo di versamento delle quote di compartecipazione, così come periodicamente stabilite dal consiglio direttivo. Il mancato pagamento delle quote di compartecipazione alla spesa comune può costituire causa di esclusione e risoluzione del rapporto associativo e non libera il socio dal mancato adempimento delle stesse.

Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Gli associati

Art. 6 Associati

A Il Melograno APS possono partecipare tutti, persone fisiche e organizzazioni, che condividono la medesima sensibilità nei temi di interesse generale perseguiti ed intendono adoperarsi insieme per il raggiungimento delle finalità statutarie. Può diventare socio ordinario chiunque, persone fisiche, giuridiche, altre APS e altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate, purché si riconosca nel presente statuto e ne condivida gli scopi e gli ideali senza alcuna discriminazione di convinzioni politiche e religiose, sesso e identità sessuale, cittadinanza, classe sociale, età e appartenenza etnica.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto, delle deliberazioni prese a termini di esso dagli organi dell'associazione ed il rispetto della civile convivenza. Il numero dei soci non persone fisiche non può essere superiore al cinquanta per cento del numero degli associati persone fisiche. Il rapporto associativo si intende instaurato a tempo indeterminato, fatte salve le fattispecie di risoluzione del rapporto contemplate nell'art. 7.

L'ammissione di nuovi soci deve essere formalizzata da una domanda presentata al consiglio direttivo, che pronuncia con deliberazione a maggioranza semplice dei membri, esprimendo parere vincolante sulle richieste. Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la responsabilità genitoriale. Sulle domande di ammissione decide il consiglio direttivo,

entro sessanta giorni dalla data in cui è pervenuta la domanda. Nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e la ratifica dell'ammissione da parte del consiglio direttivo il socio si considera ammesso pro tempore e può partecipare a tutte le iniziative della vita associativa. In caso di rigetto della domanda, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, l'aspirante socio può chiedere che sulla domanda non accolta si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione. Sull'ammissibilità della richiesta di pronuncia assembleare delibera in ultima istanza il consiglio direttivo.

Lo stato d'associato s'acquista con l'iscrizione nel libro degli associati e il pagamento della relativa quota sociale. Esso dà diritto alla partecipazione attiva e passiva a tutte le forme e le iniziative di vita sociale. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, è da considerarsi pertanto invalida qualsiasi deliberazione direttiva o assembleare tesa a limitare l'effettiva partecipazione democratica degli associati alla vita associativa. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Ogni associato, mediante delega scritta, potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato. Ogni socio può rappresentare al massimo altri due soci. L'esercizio del diritto di voto, in caso di associati di minore età, è attribuito a chi esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Possono essere nominati soci onorari. Può essere socio onorario chi vanta eccezionali meriti nei campi di attività dell'associazione o chi ha dato un particolare sostegno all'associazione o chi, pur non svolgendo attività in seno all'associazione, abbia spontaneamente contribuito con propri versamenti in denaro al sostegno economico dell'associazione o offrendo la disponibilità per una attività di formazione. Il socio onorario è esentato dal pagamento della quota associativa. Lo stato di socio onorario si acquista su delibera del consiglio direttivo. Il socio onorario ha diritto di voto.

Gli associati potranno svolgere anche attività su base spontanea e volontaria e non retribuite, mettendo a disposizione liberamente una parte del proprio tempo libero. L'associazione istituirà un apposito registro dove iscrivere i volontari, associati e non, che dovessero contribuire alle attività associative in maniera non occasionale. I volontari non occasionali saranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'associazione potrà rimborsare ai volontari unicamente le spese effettivamente sostenute e documentate, compresi eventuali rimborsi chilometrici per utilizzo di mezzo proprio, entro i limiti massimi individuati periodicamente dal consiglio direttivo e ratificati dall'assemblea. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

Gli associati potranno svolgere anche attività su base retribuita, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità associative, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali al fine della realizzazione degli scopi associativi. In questo caso, tra l'associazione e l'associato si stabilisce un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma autonoma, parasubordinata o subordinata, o in qualsiasi altra forma sia attualmente prevista nell'ordinamento giuridico; all'instaurazione del predetto rapporto di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale previsti dalle vigenti normative.

Art. 7 Diritti e doveri del socio

La qualifica di socio dà diritto a partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse, previo adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano. Sulle domande di ammissione decide il consiglio direttivo con le modalità previste dall'articolo 6.

I soci sono tenuti:

1. all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
2. ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti di Il Melograno APS e/o derivanti dall'attività svolta.

Il contributo associativo è intrasmissibile.

La qualità di associato si perde per recesso, decesso o esclusione per le persone fisiche e per estinzione, per esclusione o per recesso per gli enti. Il recesso può avvenire in ogni momento; lo stesso non dà diritto al rimborso delle quote associative versate.

Cause di esclusione dallo stato di associato sono: per mancato pagamento della quota associativa, nelle modalità previste all'art. 5, per svolgimento di attività in contrasto con i fini dell'associazione o per affiliazione ad enti o associazioni con fini statutarie in contrasto con quelli qui previsti e comunque in ogni caso quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. I casi di esclusione sono valutati nel merito, dal consiglio direttivo. In ogni caso prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo la facoltà di replica.

I soci sono tenuti a versare la quota associativa annuale stabilita dall'assemblea. L'annualità sociale coincide con l'anno civile. Il versamento della quota sociale nell'ultimo trimestre dell'anno ha efficacia anche per l'annualità sociale successiva.

Organi dell'associazione

Art. 8 Organi dell'associazione

Sono organi di Il Melograno APS:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente, legale rappresentante dell'ente;
- d) il vicepresidente;
- e) l'eventuale organo di controllo.

Tutti gli organi dell'associazione, tranne l'assemblea, sono elettivi, durano in carica tre anni e possono sempre essere rieletti.

Ai componenti le cariche sociali l'assemblea potrà attribuire un compenso, anche simbolico, in ragione del loro incarico, nel rispetto dei limiti e dei principi stabiliti dalle attuali normative. Le cariche sociali hanno diritto al rimborso delle spese vive e documentabili incontrate dai componenti degli organi sociali nell'espletamento dei loro incarichi.

Art. 9 Rappresentanza e poteri di firma

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione in ogni sede; la rappresenta di fronte ai terzi e in giudizio, in qualunque grado; in caso di urgenza, può esercitare i poteri del

consiglio direttivo. Il presidente può sottoscrivere tutti gli atti e contratti stipulati dall'associazione e può aprire e gestire per conto della stessa uno o più conti correnti per l'amministrazione dei fondi patrimoniali, potendo effettuare depositi e prelievi per qualunque importo. Il potere di rappresentanza attribuito al presidente é generale.

L'assemblea

Art. 10 Convocazione dell'assemblea

L'assemblea è composta da tutti gli iscritti alla associazione che sono in regola con il versamento della quota sociale. Hanno diritto di voto i soci in carica purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'assemblea è convocata dal presidente di Il Melograno APS o da chi ne fa le veci, in via ordinaria, almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta il consiglio direttivo ne ravvisi la necessità, o ne faccia richiesta motivata almeno la metà dei soci aventi diritto a partecipare, non oltre quindici giorni dalla data della richiesta.

E' possibile la partecipazione dell'assemblea anche a distanza, mediante utilizzo di strumenti di telecomunicazione che permettano un regolare svolgimento della stessa, la possibilità di intervenire a distanza e di esprimere il diritto di voto nelle modalità previste dal presente statuto.

L'assemblea deve essere convocata mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e l'indirizzo, se diverso da quello della sede legale, da rendere conoscibile mediante uno almeno dei seguenti mezzi:

- avviso da affiggere nella sede dell'associazione;
- annuncio scritto recapitato a domicilio o nelle mani proprie;
- lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno, inviata almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza;
- telegramma contenente l'ordine del giorno, inviato almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza;
- e-mail o PEC contenente l'ordine del giorno, inviato almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza;
- divulgazione con ogni mezzo informativo di cui può disporre l'associazione.

La richiesta di convocazione da parte di almeno la metà dei soci di cui al comma 1 dovrà essere indirizzata al presidente del consiglio direttivo e per conoscenza ai membri del consiglio direttivo. L'assemblea dovrà essere convocata entro quindici giorni dalla richiesta. Scaduto tale termine potrà essere convocato da qualsiasi membro del consiglio direttivo.

Art. 11 Costituzione dell'assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano, rappresentativo della volontà dei soci. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Le deliberazioni dell'assemblea, regolarmente assunte, sono obbligatorie per tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o da chi ne fa le veci; in sua mancanza da chi viene designato dalla maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. Il presidente dell'assemblea viene eletto dal consiglio direttivo nella sua prima adunanza.

L'assemblea in sede ordinaria è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, se è presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci;
- b) in seconda convocazione, quando sono presenti qualsivoglia numero di soci.

L'assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto. L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto, in terza convocazione, con la presenza di almeno il 25 per cento più uno degli aventi diritto di voto.

Le votazioni potranno avvenire per voto palese o a scrutinio segreto. Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avverrà su lista proposta dal consiglio direttivo, ogni associato potrà candidarsi o candidare altri associati alle elezioni degli organi sociali.

Le riunioni dell'assemblea possono anche divenire pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale. È tuttavia facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non associati di prendere la parola. Gli intervenuti alle assemblee pubbliche non hanno diritto di voto se non associati.

L'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica sono possibili previa verifica dell'identità dell'associato che partecipa e vota.

Ogni associato ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il valore del contributo all'associazione, ai sensi del 2° comma dell'art. 2532 c.c. I soci minori di età hanno diritto di voto, che viene espresso tramite chi esercita la responsabilità genitoriale. Non sono in nessun caso ammessi voti plurimi: ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea, con effetto anche per la seconda convocazione, da un altro associato, mediante delega scritta; il numero delle deleghe conferite a ciascun associato non può attribuire al delegato più di tre (1 proprio più due per delega) voti complessivamente.

Art. 12 Competenze dell'assemblea

Sono di competenza dell'assemblea in seduta ordinaria:

- a) l'approvazione delle linee associative e le decisioni inerenti altri oggetti attinenti alla vita e allo sviluppo dell'associazione, in particolare su quelli specificatamente sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo;
- b) l'approvazione del programma delle attività, del conto consuntivo di bilancio e della relazione accompagnatoria;
- c) la nomina e la revoca del consiglio direttivo e degli altri organi sociali, ove istituiti, e la determinazione del numero dei componenti;
- d) la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione della relativa azione di responsabilità nei loro confronti, se necessario;
- e) la deliberazione sulle modificazioni ordinarie dell'atto costitutivo o dello statuto;
- d) l'approvazione e la modifica del regolamento interno, se istituito;
- e) ogni altra decisione prevista dal presente statuto.

L'assemblea straordinaria delibera su:

- modificazioni sostanziali dello statuto, che variano in maniera sostanziale l'oggetto sociale e le finalità dell'associazione;

- trasferimento della sede in altra Regione o Comune non limitrofo tale da rendere difficoltosa agli associati la fruizione delle attività associative;
- scioglimento, trasformazione o fusione o scissione dell'associazione e relative modalità.

Art. 13 Deliberazioni dell'assemblea

In sede ordinaria le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti dei presenti all'inizio dell'assemblea.

In sede straordinaria è necessario il parere favorevole di almeno due terzi dei presenti, per deliberare le modifiche dello statuto è necessaria la maggioranza assoluta dei soci.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria devono constare del verbale trascritto in apposito libro e sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'assemblea. I verbali sono depositati presso la sede sociale e sono liberamente consultabili da qualsiasi associato che ne faccia richiesta.

Le deliberazioni assembleari possono essere annullate o sospese soltanto a norma dell'art. 23 del Codice Civile.

Le deliberazioni assembleari, prese in conformità della legge e dello statuto, vincolano tutti i soci.

Il consiglio direttivo

Art. 14 Composizione del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto di un numero di consiglieri complessivamente non inferiore a 3 né superiore a 5, secondo determinazione dell'assemblea. Si possono candidare alla carica di componente del consiglio direttivo tutti coloro che sono iscritti da almeno ventiquattro mesi nel libro degli associati e sono in regola con il versamento della quota associativa. Sono consiglieri componenti del consiglio direttivo il presidente e il tesoriere, nominati dal consiglio al suo interno.

In caso di parità di voti ha la precedenza il candidato più anziano di età. I componenti del consiglio direttivo possono essere rieletti; il consiglio direttivo dura in carica tre anni, ma se nel corso del triennio vengono a mancare uno o più componenti, essi sono sostituiti per surroga dai primi non eletti alle ultime votazioni. I consiglieri che sostituiscono quelli venuti a mancare decadono insieme con gli altri in carica.

Il consigliere che non interviene ad un'adunanza consiliare deve comunicare i motivi della sua assenza. L'assenza ingiustificata per tre adunanze consecutive comporta decadimento dalla carica.

Art. 15 Convocazione del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente de Il Melograno APS mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della convocazione, da rendersi conoscibile con qualsiasi mezzo. Il consiglio direttivo viene convocato almeno due volte l'anno.

Art. 16 Riunioni e deliberazione del consiglio direttivo

Le riunioni e del consiglio direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono validamente assunte se approvate dalla maggioranza dei consiglieri presenti. Le deliberazioni del consiglio devono constare del verbale trascritto in apposito libro e sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione. In caso di parità dei voti, prevale il voto espresso dal presidente. Il consiglio, su ordine del giorno specifico, può eccezionalmente deliberare con voto trasmesso per posta, per facsimile o per posta elettronica. Di tali atti deve

aversi l'originale allegato a verbale. I verbali del consiglio direttivo sono depositati presso la sede sociale e sono liberamente consultabili da qualsiasi associato che ne faccia richiesta motivata, avendone il diritto.

Art. 17 Competenze del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri necessari per adempiere ai compiti attribuitigli dal presente statuto e per conseguire gli scopi dell'associazione.

Il consiglio direttivo può delegare poteri al presidente e ad altri suoi componenti, individualmente, congiuntamente, disgiuntamente, costituendo comitati, di cui determinano le norme di funzionamento.

Sono di competenza del consiglio direttivo:

- a) l'elezione nel proprio seno, nella prima seduta dopo la sua costituzione da parte dell'assemblea ordinaria, del presidente di Il Melograno APS e del tesoriere;
- b) la cura ed il conseguimento dell'oggetto sociale di Il Melograno APS;
- c) l'attuazione delle deliberazioni delle assemblee e la realizzazione del programma di attività approvato dalle assemblee stesse;
- d) la gestione del patrimonio sociale;
- e) l'amministrazione ordinaria e straordinaria di Il Melograno APS;
- f) la preparazione e la presentazione all'assemblea ordinaria del conto consuntivo, corredato da una relazione illustrativa;
- g) l'esercizio delle altre funzioni che gli vengono attribuite dall'assemblea;
- h) l'ammissione dei nuovi soci.

Il presidente

Art. 18 Competenze del presidente

Sono di competenza del presidente:

- a) la rappresentanza legale di Il Melograno APS;
- b) la convocazione e la presidenza delle assemblee e delle riunioni consiliari;
- c) la sovrintendenza alla verbalizzazione e all'esecuzione delle deliberazioni assembleari e consiliari;
- d) il controllo e la tenuta del registro inventario dei beni e delle scritture contabili;
- e) ogni altra funzione prevista dal presente statuto.

Il vicepresidente

Art. 19 il Vicepresidente

Il vicepresidente è eletto dall'assemblea degli associati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, è membro del consiglio direttivo, affianca il presidente nella responsabilità dell'organizzazione e nel raccordo operativo tra i vari organi direttivi e tra gli stessi e gli associati, presenza alle assemblee coadiuvando il presidente. Sostituisce il presidente nell'esercizio delle sue attribuzioni ogni qual volta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il tesoriere

Art. 19 Competenze del tesoriere

Il tesoriere coadiuva il presidente nell'amministrazione dei beni dell'associazione.

Il tesoriere è nominato dal consiglio direttivo al suo interno, dura in carica tre anni e può essere rieletto. Egli provvede all'erogazione delle somme destinate al finanziamento delle iniziative promosse dall'associazione, nonché all'incasso delle quote di iscrizione, dei contributi sulle attività e di qualsiasi elargizione dovesse pervenire a favore della stessa. All'interno del consiglio direttivo egli coadiuva il presidente nella corretta tenuta dei libri contabili e associativi. Il suo mandato si esaurisce alla scadenza dalla carica di consigliere.

Art. 21 il Revisore o collegio dei revisori

Il revisore unico o il collegio dei revisori possono essere nominati da parte dell'assemblea generale degli associati qualora le dimensioni dell'associazione ne rendessero consigliabile e opportuna l'istituzione. In ogni caso, il collegio dei revisori, anche monocratico, legalmente definito organo di controllo, dev'essere nominato quando l'associazione dovesse superare i per due esercizi successivi i limiti di cui all'art 30 comma 2 lett. a) del D.Lgs 117/2017, e precisamente: attivo dello stato patrimoniale 110.000 euro; ricavi, vendite, proventi, entrate comunque denominate 220.000 euro; dipendenti in media occupati durante l'esercizio: 5. La modifica dei predetti limiti dovuta a variazioni normative o aggiornamenti ministeriali si deve intendere come assodata e non richiede modifica statutaria. Ricorrendo il superamento dei predetti limiti, il revisore unico o almeno uno dei componenti del collegio dei revisori devono essere scelti tra i revisori legali dei conti iscritti nell'apposito albo.

In caso di nomina di un collegio dei revisori, anche all'infuori degli obblighi di legge, questo si compone da uno a tre membri, con idonea professione, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione, vigilare sull'osservanza delle norme di legge e di statuto, di riscontrare, in particolare, la regolarità contabile della gestione e della corretta amministrazione, anche in riferimento alle disposizioni del D.lgs 231/2001, riferendo all'assemblea sui progetti di bilancio e predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del bilancio consuntivo.

L'organo di controllo vigila altresì sull'osservanza delle finalità civiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

L'assemblea elegge all'interno del collegio dei revisori il presidente. I componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'incarico di revisore è incompatibile con la carica di consigliere.

Il bilancio

Art. 22 Scritture contabili e bilancio

L'anno sociale e finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre.

Per ogni anno finanziario il consiglio direttivo presenta all'assemblea dei soci entro il 30 aprile il conto consuntivo dell'anno finanziario precedente, comprendente il conto finanziario e quello patrimoniale, con allegati i riepiloghi dei residui, del conto cassa e delle eventuali gestioni con contabilità separata.

Nella redazione del bilancio l'associazione applica gli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, i principi contabili nazionali così come pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), a partire dal principio contabile OIC 35, le previsioni di cui all'art. 13 D.Lgs. 117/2017, nonché tutte le norme in materia che dovessero entrare in vigore dopo l'approvazione di questo

statuto. I modelli utilizzati per la stesura del bilancio sono quelli previsti dal decreto ministeriale 39 del 05.03.2020.

Art. 23 Libri sociali

I libri sociali dell'associazione sono:

- il libro verbali assemblee, nel quale saranno verbalizzate tutte le assemblee degli associati;
- il libro degli associati e quello degli associati volontari, nel quale verranno trascritti tutti i nominativi degli associati con l'indicazione per ciascuno di essi dei contributi versati all'atto dell'ammissione;
- il libro dei verbali del consiglio direttivo;
- il libro dei verbali dell'organo di controllo, se istituito.

I libri e le scritture sono tenuti a cura dell'organo amministrativo. I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali e di chiedere e ottenere estratti copie del libro dei verbali delle assemblee. Il libro degli associati potrà essere consultato nel rispetto delle vigenti normative in materia di privacy. Il libro dei verbali del consiglio direttivo potrà essere consultato dietro richiesta motivata, con esplicito riferimento ad argomenti specifici e senza la possibilità di ottenerne copie e, in ogni caso, nei limiti delle vigenti normative in materia di privacy. Nel pieno rispetto del diritto di esamina spettante agli associati sulle richieste si esprime in ultima istanza il consiglio direttivo.

Norme finali e transitorie

Art. 24 Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte da un regolamento interno, da elaborarsi a cura del consiglio direttivo e approvate dall'assemblea degli associati.

Art. 25 Scioglimento

Per lo scioglimento dell'associazione è richiesta la presenza assembleare e la deliberazione di tanti associati che rappresentino almeno il 75% del numero totale degli associati stessi.

In caso di scioglimento, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, che potranno essere scelti anche tra i membri del consiglio direttivo, determinandone i poteri.

Art. 22 Disposizioni generali e finali

Per quanto non contemplato e regolato dal presente statuto, si applicano le norme del codice civile, le relative disposizioni di attuazione e la vigente legislazione in materia di associazionismo, con particolare riferimento alla normativa sugli APS contenuta nel Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017 e nei successivi decreti attuativi che dovranno essere emanati.